

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE  
Decreto Legislativo 18/2020 – articolo 22

In data 30 marzo 2020 in videoconferenza si sono riuniti:

**Kasalinghi Italia Srl**, esercente attività di vendita al minuto di articoli kasalinghi, oggetti regalo, complementi di arredo, attraverso una rete vendita diretta composta da n° 12 negozi ubicati in n° 11 Regioni, oltre alla sede centrale che funge anche da Direzione amministrativa e finanziaria sita in Grumello Del Monte (BG), qui rappresentata dal Rag. Ruggero Besana Consulente del lavoro

e

Francesca Mandato per la	<b>Filcams CGIL nazionale</b>
Dario Campeotto per la	<b>Fisascat CISL nazionale</b>
Stefano Franzoni per la	<b>Uiltucs nazionale</b>

Per esperire l'esame congiunto e trovare l'accordo previsto dall'articolo 22 del DL n°18 del 17/3/2020, come da richiesta inviata dalla Società alle OO.SS. a mezzo Pec in data 19 marzo 2020, e quindi al fine di esaminare la situazione occupazionale nonché le prospettive aziendali, sulla necessità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (**CIGD**) per far fronte alla temporanea sospensione dell'attività commerciale dovuta dalla chiusura di tutti gli esercizi commerciali siti sull'intero territorio nazionale per via dei provvedimenti del Governo attuati per il contenimento della epidemia da virus Covid-19.


Le Parti hanno preso atto che la temporanea sospensione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus.

Le Parti hanno preso atto, altresì, della specifica normativa di ricorso alla Cassa integrazione introdotta dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le attività di Kasalinghi Italia Srl sono completamente sospese.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di ricorso alla CIGD nei termini di seguito specificati.

1. Kasalinghi Italia Srl occupa complessivi 69 dipendenti, nessun dirigente; l'intervento interessa tutti i dipendenti come dettagliatamente indicati nell'allegato 1 del presente verbale, che sono sospesi dal lavoro a zero ore, per un periodo presumibile di 9 settimane a decorrere dal 12 marzo 2020:
2. L'azienda, ove possibile e laddove qualche dipendente fosse richiamato al lavoro per qualsiasi necessità aziendale (anche nella forma di smart-working) applicherà il criterio della rotazione nei limiti in cui esso sarà compatibile con la finalità preminente di contenimento del rischio di contagio e con la professionalità specifica delle maestranze richieste, nonché con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda;



3. Kasalinghi Italia Srl opera in oltre 4 Regioni Italiane quindi, visto l'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 24/3/2020 con cui sono state ripartite le risorse per la CIGD fra le varie Regioni, la domanda di accesso all'ammortizzatore sarà istruita presso il Ministero del Lavoro, salvo nuove istruzioni o circolari che dispongano diversamente;

4. L'azienda non anticiperà al personale il trattamento economico di integrazione salariale così come dettato dal comma 6 dello stesso articolo 22 del DL 18/2020.

5. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto

Kasalinghi Italia Srl

Francesca Mandato - Filcams CGIL nazionale

Dario Campeotto - Fisascat CISL nazionale

Stefano Franzoni - Uiltucs nazionale

